

I LAVORATORI DELLE PERGAMENE NELLA PUGLIA FEDERICIANA

La mia comunicazione intende fornire alcuni dati utili per l'inquadramento sociale delle categorie di lavoratori professionalmente interessati, in una qualsiasi forma ed in una qualsiasi misura, al processo di documentazione nella Puglia federiciana. Il termine « lavoratori », presente nel titolo, ha lo scopo appunto di raggruppare in maniera sintetica tutti gli operatori il cui lavoro era necessario per la confezione e la consegna del prodotto documentario finito nelle mani del richiedente. La ricerca, scaturendo da un'ottica di questo genere e proponendosi semplicemente come un abbozzo di « storia materiale della documentazione », tralascerà, almeno per ora, di considerare gli operatori più immediatamente collegati con la produzione libraria, cioè copisti, glossatori, miniatori e così via, e dovrà tener conto principalmente di tre figure sociali: i notai, redattori degli atti; i *pergamenarii*, che fornivano il necessario materiale scrittorio; gli allevatori di bestiame, produttori della materia prima; nella consapevolezza, però, che l'attività di queste tre categorie lavoratrici si svolgeva su piani completamente diversi e che i rispettivi contributi alla documentazione indubbiamente sono da considerarsi tutt'altro che omogenei. L'esposizione perciò si limiterà a proporre alcune linee di interpretazione e di discussione basate sull'esame della fase variamente articolata della produzione della materia pergamena e dell'utilizzazione di questa nella prassi documentaria, cercando di individuare, ove possibile, le capacità economiche e la collocazione sociale dei lavoratori che intervenivano in questi processi. In questo modo si intende arrivare a ricavare degli elementi riguardo alla stratificazione della società pugliese dell'epoca e ai rapporti tra le varie figure in essa presenti (anche con lo scopo di fornire spunti e materiali di studio per successive ricerche) tenendo sempre conto del quadro storico-economico a cui fare riferimento, vale a dire le condizioni di tutta l'Italia meridionale, area sicuramente omogenea al

territorio preso in esame¹, e della atipicità dell'oggetto specifico di indagine su cui le fonti disponibili forniscono un numero abbastanza limitato di informazioni². Non essendo possibili, per questo motivo, analisi statistiche di fenomeni di massa, si tratta, in pratica, di tentare un'indagine microeconomica, dedicata « all'analisi del comportamento delle singole unità produttive... e delle unità consumatrici »³ del prodotto pergamena. In questo senso sarebbe forse più esatto affermare che filo conduttore della ricerca dovrà essere proprio la materia pergamena — e non il documento — in quanto, obiettivamente, esistono profonde differenze tra il documento come testimonianza di un atto giuridico e il supporto materiale su cui esso è tracciato. E d'altra parte, allargando il discorso alle differenze che marcano i rapporti intercorrenti tra il documento e i notai, il documento e i *pergamenarii*, il documento e gli allevatori, travalicherei sicuramente

¹ Per una esauriente sintesi della storia economica e sociale dell'Italia meridionale nel medioevo, cf. i passi ad essa relativi in P. JONES, *La storia economica. Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XIV*, in « Storia d'Italia », II, Torino 1974, pp. 1467-1810 e relativa bibliografia e in A. SCHAUBE, *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, trad. it. di P. BONFANTE, Torino 1915.

² Le fonti documentarie da me esaminate sono gli atti contenuti nelle seguenti raccolte: J. F. BÖHMER, *Acta imperii selecta. Urkunden deutscher Könige und Kaiser 928-1398 mit einem Anhang von Reichssachen*, editi postumi a cura di J. Ficker, Aalen 1967 (rist. anast. da Innsbruck 1870); E. WINKELMANN, *Acta imperii inedita*, I, Innsbruck 1880; J.-L.-A. HUILLARD-BREHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, 6 Voll., Parisiis 1852-1861 (d'ora in avanti siglata HB); *Quaternus de excadenciis et revocatis Capitinatae de mandato imperialis maiestatis Frederici secundi*, ed. A. AMELLI, Montecassino 1903; e ancora, limitatamente al periodo in esame, i documenti editi nei volumi del *Codice Diplomatico Barese* (d'ora in poi siglato CDB) e del *Codice Diplomatico Pugliese* (d'ora in poi CDP) e nelle seguenti opere: A. DE LEO, *Codice Diplomatico Brindisino*, a cura di G. M. MONTI, Trani 1940; *Le carte che si conservano nello Archivio del Capitolo Metropolitano della città di Trani*, a cura di A. G. PROLOGO, Barletta 1877; *Codice Diplomatico del Monastero benedettino di S. Maria delle Tremiti*, a cura di A. PETRUCCI, 3 Voll., Roma 1960; *Le pergamene dell'Archivio Capitolare di San Severo*, a cura di P. CORSI, Bari 1974. Per le disposizioni legislative federiciane si farà riferimento al testo critico fornito dal recente volume *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien*, a cura di H. CONRAD, T. VON DER LIECK-BUYKEN, W. WAGNER (d'ora in poi citato semplicemente: *Die Konst.*), Köln Wien 1973.

³ W. KULA, *Problemi e metodi di storia economica*, trad. it. di A. Zielinski, Milano 1972, p. 178.

i limiti del tempo a mia disposizione e il tema stesso di queste nostre giornate di studio.

Per quanto riguarda la prima fase produttiva mi limiterò ad alcune notizie molto generali sulla situazione dell'allevamento pugliese di ovini e di bovini, da cui certamente proveniva la maggior parte delle materie prime⁴, esulando dai miei compiti una trattazione completa del problema. Ritengo, tuttavia, soprattutto sulla scorta delle innumerevoli citazioni di pascoli, prati, selve contenute nei documenti da me esaminati, di poter affermare che nella Puglia federiciana l'allevamento del bestiame era una delle attività umane prevalenti. Esso, oltre tutto, in una società fortemente agricola, qual era quella di cui ci stiamo occupando, era proprio il naturale e tradizionale complemento dell'attività agricola (sicuramente praticata in maniera estensiva)⁵, come, fra gli altri, giustamente sottolineano, pur da differenti punti di vista, Emilio Sereni⁶ e Georges Yver. Quest'ultimo, in particolare, già nel 1903, rilevando la natura nettamente agricola e pastorale dell'economia dell'Italia meridionale, poneva in evidenza lo stretto legame esistente tra questa situazione strutturale e « l'attenzione » di Federico II per il mondo agricolo⁷. Cercheremo di chiarire in seguito come si manifestasse questa attenzione dell'imperatore per contadini e pastori. Nei documenti da me studiati, comunque, sono numerosi i passi che attestano come coltivare campi, allevare bestiame e tagliar legna nei boschi fossero attività tra loro complementari e, in molti casi, svolte dalle stesse persone. Non a caso Federico II promuove l'istituzione

⁴ Mi sembra del tutto verosimile pensare che la materia prima necessaria per la confezione delle pergamene fosse abbastanza facilmente reperibile nell'ambito della stessa regione: in Puglia, nel periodo in esame, come si vedrà nelle pagine seguenti, l'allevamento del bestiame era abbastanza diffuso e fiorente e, inoltre, non vi sono notizie relative a particolari difficoltà nell'approvvigionamento di pergamena, che potevano verificarsi con maggiore frequenza se questa materia, e le pelli in genere, fossero state oggetto di importazione.

⁵ P. JONES, *op. cit.*, pp. 1602-sg.

⁶ E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1972, pp. 82-sg. e pp. 116-sg. A questo proposito, cf. anche P. J. JONES, *Per la storia agraria italiana nel Medio Evo: lineamenti e problemi*, in « Rivista Storica Italiana », 76 (1964) pp. 292-294 e, in particolare sui ritardi nell'integrazione tra agricoltura e allevamento, pp. 320-326.

⁷ G. YVER, *Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIII et au XIV siècle*, New York 1968 (rist. anast. da Tours 1903), pp. 2-6.

anche in Puglia di numerose masserie regie, che erano la sede più indicata per realizzare un'organica integrazione tra queste attività economiche⁸; e non a caso egli impone ai suoi *massarii* di provvedere a far piantare in luoghi idonei vigneti, uliveti e altri alberi fruttiferi e di nutrire con i loro frutti anche *castratos*, *arietinos*, *caprinos* et *bovinos*. E ancora i *massarii* devono badare a che in ogni masseria vi sia *sufficiencia de lignis, palea et feno* e perfino *de apibus* e che si seminino un po' tutti i cereali, legumi, cotone e canapa e si allevino anche oche, galline, colombi, pavoni le cui piume devono essere utilizzate per riempire materassi e cuscini⁹. Un quadro analogo è offerto dai coevi documenti privati che, nel complesso, confermano la rilevante incidenza economica di questa attività, indubbiamente favorita dal paesaggio agrario pugliese, ricco di terre pianeggianti e, all'epoca, anche di boschi¹⁰.

Qual era la sua remuneratività per i produttori privati che la praticavano e per gli addetti alle mandrie dei grossi feudatari e dei ricchi monasteri? E ancora, qual era realmente la natura dell'intervento statale in questo settore e quali riflessi esso aveva sulla situazione economica generale?

Senza pretendere di dare risposte definitive a quesiti tanto impegnativi che, tra l'altro, richiederebbero un discorso articolato in base alle dimensioni delle varie aziende, mi limito a fornire alcuni dati che mi sembrano significativi. Gli allevatori pugliesi indiscutibilmente erano afflitti da numerosi problemi: innanzi tutto essi erano soggetti a tasse sul pascolo molto onerose¹¹ e il loro prodotto, per inserirsi nelle correnti commerciali, doveva subire le spese, in termini di dazi e di monopoli, della perfezionatissima struttura amministrativa federiciana: fin dal 1224, infatti, fu proibita

⁸ A questo proposito, cf. R. LICINIO, *Le masserie regie in Puglia nel secolo XIII. Ambienti, attrezzature e tecniche*, in «Quaderni medievali», 2 (dicembre 1976), pp. 73-80 e relativa bibliografia.

⁹ *Constitutio sive encyclica super massariis curiae procurandis et provide regendis*, HB, IV, 1, Parisiis 1854, pp. 213-216. A riguardo cf. anche G. M. MONTI, *Lo Stato normanno-svevo*, Trani 1945, p. 60.

¹⁰ Riguardo all'ambiente naturale pugliese in questo periodo, cf. E. SERENI, *op. cit.*, pp. 145-sg.

¹¹ Infatti il confronto fra l'importo delle varie imposizioni elencate nel *Quaternus de excadenciis* (cit.) dimostra come le tasse sui pascoli (*herbaticum*, *glandaticum*) fossero sempre tra le più pesanti.

l'esportazione privata di bestiame¹² e nel 1231 fu istituito il monopolio statale sulla lana¹³ e sulla macellazione e rivendita delle carni¹⁴. La concorrenza dello Stato, che era l'unico produttore esente da dazi e balzelli e l'unico commerciante di carni e di lane, doveva essere assai pesante soprattutto per i piccoli proprietari¹⁵ che, a differenza dei monasteri e dei nobili più influenti, molto difficilmente riuscivano a procurarsi esenzioni fiscali. Alle difficoltà intrinseche del sistema si aggiungevano quelle derivanti dalle incursioni di lupi, combattuti, a quanto risulta, anche con particolari preparati tossici¹⁶, e dalla piaga dell'abigeato, abbastanza comune proprio in Puglia¹⁷. La difficile situazione generale giustifica pienamente l'opinione di Francesco Maria De Robertis che, nel corso delle seconde giornate federiciane, parlò di crisi delle piccole aziende agricole¹⁸: crisi che spinse lo stesso Federico II, fra l'altro, a limitare le angherie che i *foresterii* recavano alle popolazioni pugliesi¹⁹, a proibire il pignoramento di *boves domestici* appartenenti ad eventuali debitori insolventi, emanando contemporaneamente anche disposizioni in favore di contadini i cui campi fossero stati devastati da rapaci signorotti feudali²⁰ e a controllare il commercio delle città portuali per incre-

¹² A questo proposito, cf. E. KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore*, trad. it. di G. Pilone Colombo, Milano 1976, p. 113 e bibliografia riportata a p. 150, terz'ultimo capoverso.

¹³ G. M. MONTI, *Lo Stato*, loc. cit.

¹⁴ *Constitutiones super bobus domesticis*, HB, IV, 1, pp. 237-239. Su questo tipo di tassazione, cf. J. M. POWELL, *Medieval monarchy and trade: the economic policy of Frederick II in the kingdom of Sicily*, in « Studi medievali », III S., fasc. II (1962), p. 486.

¹⁵ La complessiva subordinazione della produzione e della commercializzazione alla fiscalizzazione è messa giustamente in rilievo, oltre che dal Powell nel saggio già citato, anche da G. CASSANDRO, *I porti pugliesi nel Medioevo*, in « Nuova Antologia », n. 2025 (1969), pp. 13-16, che sottolinea come lo Stato federiciano intervenisse nell'economia non per agevolare il commercio, ma solo per accrescere le proprie entrate.

¹⁶ HB, V, 1, Parisiis 1859, pp. 450, 479, 868.

¹⁷ *Constitutiones*, III, 54, *De detinentibus animalia occasione damnorum*, *Die Konst.*, p. 318.

¹⁸ F. M. DE ROBERTIS, *La politica economica di Federico II di Svevia*, in « Atti delle seconde giornate federiciane (Oria 16-17 ottobre 1971) », Bari, pp. 31-34.

¹⁹ *Constitutiones*, III, 55, *De foresteriis*, *Die Konst.*, pp. 320-322.

²⁰ *Constitutiones super bobus domesticis*, cit.

mentare la produzione locale²¹. Né si può supporre che recasse molti vantaggi pratici agli allevatori, dal momento che nessuno allevava giraffe, la disposizione imperiale che consentiva agli animali di pascolare tranquillamente nei terreni altrui, a condizione di tenere gli zoccoli posteriori *in via vel in loco non laborato*²². Lo stesso incoraggiamento dato dall'imperatore alla medicina veterinaria sembra essere stato solo uno dei suoi tanti interessi scientifici e non uno strumento di reale promozione della zootecnia nel regno²³. D'altra parte tutto il mondo medievale non si interessò molto di questa disciplina, come è attestato dall'assenza totale di trattati scientifici di zootecnia, a parte quelli dedicati alla marescallia²⁴.

I prodotti dell'allevamento, comunque, erano interamente sfruttati: carni e latticini, di cui è ricco il *menu* del capitolo brindisino²⁵, non erano, infatti, l'unica fonte di guadagno per i produttori. È ripetutamente attestato in Puglia l'uso della lana, oltre che per la confezione degli indumenti²⁶, anche per riempire materassi e cuscini²⁷, e delle pelli, oltre che per la preparazione delle pergamene, anche per ricavarne selle²⁸, pellicce, giacche, mantelli²⁹. Anche a questo proposito abbiamo una prudente lettera di Federico II ad un suo funzionario, in Puglia, a cui viene comandato di non vendere le pelli di animali morti che possono servire *pro aliis nostris servitiis*³⁰. Nel complesso, però, il valore dei capi di bestiame non sembra essere molto elevato: a Terlizzi, nel 1226, cinquanta pecore sono

²¹ HB, V, 1, pp. 420-424.

²² *Constitutiones*, III, 58, *Quod nil post indemniam equitatorum pascua de agro liceat alicui apportare*, *Die Konst.*, p. 324.

²³ Sui progressi della veterinaria nel periodo federiciano, cf. G. NEBBIA, *Federico II e lo sviluppo delle scienze ai suoi tempi*, in « Atti delle giornate federiciane (Oria 13-14 giugno 1968) », Bari, pp. 67-74.

²⁴ A questo proposito, cf. P. J. JONES, *Per la storia agraria*, cit., p. 322.

²⁵ *Codice Diplomatico Brindisino*, cit., n. 53, a. 1238, p. 84.

²⁶ HB, I, 2, Parisiis 1852, pp. 510-sg. e 531; V, 1, pp. 486-488.

²⁷ Cf., fra gli altri, i documenti editi in CDB, III, *Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi (971-1300)*, a cura di F. CARABELLESE, Bari 1899, n. CLVI, a. 1191, p. 177; n. CC, a. 1210, p. 219.

²⁸ HB, V, 2, Parisiis 1859, p. 920.

²⁹ CDB, III, cit., n. CCXI, a. 1223, p. 230; CDB, VI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo svevo (1195-1266)*, a cura di F. NITTI di Vito, Bari 1906, n. 26, a. 1203, p. 41.

³⁰ HB, V, 2, pp. 810-sg.

valutate tre tarì di oro³¹. Si può avere un'idea del valore di questa somma nel settore immobiliare considerando il contenuto di due documenti coevi rogati in due centri vicini a Terlizzi. A Barletta per tre tarì Giovanni compra un piccolo appezzamento di terra incolta, con l'obbligo di piantarvi un vigneto e versare ogni anno un decimo del vino prodotto al venditore, cioè alla chiesa di Santa Maria³². A Salpi, invece, Nicola Cerro, prendendo in fitto una casa, paga quattro tarì alla stipulazione del contratto e si impegna a versarne un altro ogni anno³³. La rilevante pressione fiscale, la spietata concorrenza dello Stato sul piano commerciale, le gravi difficoltà esterne, il modesto valore del bestiame fanno pensare ad un ceto di piccoli allevatori che, al massimo, si collocava negli strati medio-bassi della società pugliese dell'epoca. Infatti gli atti da me esaminati che, com'è noto, sono emanazione della parte più alta della società, sono assai avari di informazioni sul loro conto. Abbiamo, in definitiva, due sole citazioni relative a pastori proprietari di beni immobili³⁴, mentre più numerose sono quelle che si riferiscono a pastori affittuari di piccole costruzioni agricole³⁵. Inoltre siamo a conoscenza di allevatori di modeste possibilità economiche che attuano semplici forme di cooperativismo acquistando in società del bestiame e di pastori incaricati di custodire pecore appartenenti ad altri³⁶. Perciò mi sembra che si possa ipotizzare, almeno per gli operatori di questo settore più esposti alla crisi, un'esistenza non molto tranquilla, se non quasi ai limiti della sopravvivenza, resa ancora più ingrata dalla durezza del lavoro. E certo non era migliore la condizione dei pastori che lavoravano nelle masserie regie: ognuno di loro doveva badare a duecento pecore o a un centinaio di mucche (settantacinque nel periodo della mungitura), ricevendo mensilmente un salario di tre tarì e una certa quantità di viveri³⁷.

Le pelli ovine e bovine, per essere rese idonee ad accogliere la scrittura, dovevano quindi essere sottoposte ad una particolare

³¹ CDB, III, cit., n. CCXVI, a. 1226, p. 236.

³² CDB, X, *Le pergamene di Barletta del R. Archivio di Napoli (1075-1309)*, a cura di R. FILANGIERI DI CANDIDA, Bari 1927, n. 87, a. 1236, p. 123.

³³ *Ivi*, n. 92, a. 1251, p. 132.

³⁴ *Ivi*, n. 70 a. 1226, p. 99; *Quaternus*, cit., p. 9.

³⁵ *Quaternus*, cit., *passim*.

³⁶ CDB, III, cit., n. CCXXIII, a. 1230, p. 243.

³⁷ E. WINKELMANN, *op. cit.*, I, p. 755.

lavorazione³⁸ che un po' in tutta l'Italia medievale era curata da apposite botteghe artigianali³⁹. Infatti, solo per citare qualche esempio, è attestata la presenza di *pelliparii*, cioè di conciatori⁴⁰, organizzati in corporazioni, nell'Italia settentrionale longobarda⁴¹, a Venezia nel 1213⁴², a Bologna nel periodo comunale⁴³.

Nelle fonti documentarie pugliesi sono, appunto, menzionati alcuni *pelliparii* che, evidentemente, provvedevano alla lavorazione delle pelli in maniera diversificata in rapporto alle varie destinazioni (cui si è già accennato) dei manufatti derivati ed alla loro vendita, in quanto la limitata articolazione sociale e la mancanza di notizie in proposito non lasciano pensare ad una distinzione ulteriore tra persone addette alla concia e persone addette alla vendita. Infatti nel periodo federiciano in Puglia abbiamo notizia di un *magister Sardus pelliparius* che nel 1203 risulta proprietario di una casa e di un *casalinum* a Salpi⁴⁴, di un Luca *pelliparius*, di Monteverde, che nel 1233 vende metà di un suo piccolo appezzamento di terreno ad un agricoltore che già vi aveva piantato delle viti, con un contratto alla cui stipulazione, tra gli altri, è presente come testimone Riccardo *pelliparius*⁴⁵; siamo inoltre informati di un Teodoro *pelliparius* che nel 1245 interviene in qualità di testimone per risolvere una com-

³⁸ Per informazioni generali sui metodi di preparazione della pergamena e sulla sua utilizzazione nell'Europa medievale, cf. R. REED, *The nature and making of parchment*, London 1975; ID., *Ancient Skins Parchments and Leathers*, London 1972, pp. 118-173; W. WATTENBACH, *Das schriftwesen im Mittelalter*. 4. Auflage, Graz 1958 (rist. anast. da Leipzig 1896), pp. 113-139.

³⁹ In proposito è opportuno ricordare l'opinione di Léon Gilissen che, in maniera assai documentata, sostiene che ogni libro medievale è il prodotto di un artigianato dotato di tutto un complesso di regole tecniche (L. GILISSEN, *La composition des cahiers: le pliage du parchemin et l'imposition*, in « Scriptorium », XXVI (1972), p. 25).

⁴⁰ Secondo il lessico del Du Cange i *pelliparii* sono appunto coloro *qui pelles parant, praeparant, vendunt* (C. DU FRESNE dom. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis...*, ed. nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a L. FAVRE, Graz 1954, rist. anast. da Niort 1883-1887, VI, p. 252).

⁴¹ G. M. MONTI, *Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto medioevo. Lineamenti e ricerche*, Bari 1934, p. 172.

⁴² *Ivi*, p. 206.

⁴³ P. S. LEICHT, *Operai, artigiani, agricoltori in Italia dal secolo VI al XVI*, Milano 1959, p. 112.

⁴⁴ CDB, VIII, *Le pergamene di Barletta. Archivio Capitolare (897-1285)*, a cura di F. NITTI di Vito, Bari 1914, n. 200, a. 1208, p. 254.

⁴⁵ *Ivi*, n. 245, a. 1233, p. 308.

plicata questione relativa alle decime spettanti alla Chiesa Madre brindisina⁴⁶, di un *magister Raynaldus pelliparius*, venditore di una sua casa alla chiesa principale di Casalnuovo⁴⁷.

Qualche notizia piuttosto generica sulla natura del loro lavoro e sugli strumenti di cui si servivano ci è fornita da una lettera del 1239 di Federico II a Tommaso da Brindisi in cui, fra l'altro, si dispone l'invio *ad cameram Melfie et Canusie* di un certo numero di *pelliparii* e l'acquisto di *collam, nervos et alia que operibus que ipsi faciunt oportuna videntur*⁴⁸. La loro attività, che doveva svolgersi nel rispetto di norme tese ad evitare l'inquinamento atmosferico⁴⁹, era gravata da un'apposita tassazione: infatti nel 1232 Federico II conferma lo *ius coriorum pro conzatura in forma antiqua*⁵⁰. In compenso le occasioni di lavoro dovevano essere abbastanza frequenti, almeno nel settore che ci interessa più da vicino, dal momento che Federico nelle costituzioni melfitane prescrisse ai notai del regno l'uso della pergamena per la redazione dei documenti, ordinando loro anche di rifare quelli stilati su altri materiali scrittorii e di non servirsi mai di pergamene già utilizzate e da cui fosse stata raschiata la scrittura⁵¹. Inoltre alcuni documenti editi nel Codice Diplomatico Barese attestano di una discreta diffusione di codici pergamenei. Tra i più significativi ricordo il caso del canonico tranese che nel 1224 riscatta ben ventiquattro libri di sua proprietà, in precedenza pignorati⁵², e del sacerdote Leonardo, residente a Bari, che nel 1226

⁴⁶ *Codice Diplomatico Brindisino*, cit., n. 64, p. 106.

⁴⁷ *Quaternus*, cit., p. 73. A questi cinque sono da aggiungere due *coriarii*, uno di Gravina (CDB, VI, cit., n. 245, a. 1233, p. 341), l'altro di Casalnuovo (*Quaternus*, cit., pp. 68-sg.). Molto probabilmente i *coriarii* avevano il compito di preparare manufatti in cuoio come cinghie, finimenti per gli animali da tiro, calzature, pur non essendo possibile escludere che confezionassero anche pergamene. Il già citato glossario del Du Cange, comunque, alla voce *coriarius* riporta *calceamentorum sutor* oppure *corrighiarum faber* (C. DU FRESNE dom. DU CANGE, *op. cit.*, II, p. 565).

⁴⁸ HB, V, 1, pp. 440-442.

⁴⁹ *Constitutiones*, III, 48, *De conservatione aeris*, *Die Konst.*, p. 308.

⁵⁰ HB, IV, 1, pp. 400-sg.

⁵¹ *Constitutiones*, I, 70, *De instrumentis conficiendis*, *Die Konst.*, pp. 122-124. Sull'uso, in epoca anteriore, di pergamene erase e sui relativi problemi, cf. A. PRATESI, « *Chartae rescriptae* » del secolo XI provenienti da Ariano Irpino, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* », n. 68 (1956), pp. 165-202, in particolare pp. 184-189.

⁵² CDB, I, *Le pergamene del Duomo di Bari (1076-1309)*, a cura di F. NITTI di Vito e G. B. NITTO DE ROSSI, Bari 1897, n. 92, a. 1224, p. 171 (gli

lascia in eredità tutti i suoi libri, tra cui cita con orgoglio un prezioso Lucano⁵³, e di Grifo, giudice di Molfetta, il quale nel suo testamento, del settembre 1251, dispone che siano venduti i suoi libri giuridici e che parte del ricavato vada alla vedova come compenso per la dote che ella recò il giorno delle nozze⁵⁴. I libri, dunque, dovevano avere un discreto valore venale⁵⁵, alla cui definizione contribuivano di certo anche le spese per il lavoro dei *pelliparii* oltre, naturalmente, quelle relative all'acquisto delle pelli. A questo proposito sono assai significative alcune valutazioni contenute in un registro imperiale del 1275, indubbiamente indicative anche riguardo al periodo immediatamente precedente. Da questo documento risulta che il valore delle pelli dopo la concia aumentava come minimo del 50% e, nel caso delle pelli di vitello, anche del 100%⁵⁶.

editori, non tenendo conto dello stile bizantino adottato dal rogatario per il computo dell'anno e dell'indizione, attribuiscono erroneamente il documento, che è del mese di ottobre, al 1225).

⁵³ *Ivi*, n. 93, a. 1226, p. 172.

⁵⁴ CDB, VII, *Le carte di Molfetta (1076-1309)*, a cura di F. CARABELLESE, Bari 1942, n. CI, a. 1251, p. 129.

⁵⁵ In effetti la problematica relativa alla produzione e alla circolazione libraria in Italia meridionale — e in Puglia in particolare — risulta ancora tutta da sviluppare, soprattutto per quanto riguarda il dato economico e sociale. In funzione di una ricerca di questo genere segnalò, oltre i dati forniti nel testo, il caso di una vedova di Barletta (il cui nome sulla pergamena è ormai illeggibile) proprietaria di un *missale librum* (CDB, VIII, cit., n. 134, a. 1178, p. 178), di un glossatore di Gaeta incaricato di chiosare un codice, di cui conosciamo attività e guadagni (CDB, I, cit., n. 91, a. 1224, p. 170), della formula *per librum investivimus* usata in un documento vescovile di Troia (CDP, XXI, *Les chartes de Troia, I, 1024-1266*, a cura di J.-M. MARTIN, Bari 1976, n. 149, a. 1233, p. 419).

⁵⁶ E. WINKELMANN, *op. cit.*, pp. 755-757. Infatti, secondo le valutazioni contenute in questo elenco, la pelle di bue cruda vale dieci tarì, conciata ne vale quindici. Per la pelle di bufalo il valore, dopo la concia, passa da quindici a ventidue tarì e mezzo; per quella di vitello si passa da due tarì a quattro tarì e quindici grani. Interessante è anche il rapporto tra il valore della pelle e il valore complessivo dell'animale: sia il bue che il bufalo valgono un'oncia e dieci tarì; una mucca, invece, è valutata ventidue tarì e mezzo e la sua pelle, conciata, dieci tarì. Tenendo presente che un'oncia corrisponde a trenta tarì (E. MARTINORI, *La moneta Vocabolario generale*, Roma 1915, pp. 510-514), ricaviamo che il valore delle pelli, nel complesso, non è molto lontano da quello delle carni, secondo una gradazione di valori che lo Slicher Van Bath ritiene essere tipica delle zone economicamente e demograficamente poco sviluppate, dal momento che la richiesta e, quindi, il valore delle carni

Questi scarni elementi fanno pensare che i nostri *pelliparii* generalmente appartenessero agli strati medi della società dell'epoca: infatti, dei cinque citati poc'anzi, tre risultano proprietari di beni immobili, sia pure di modesto valore (ma, allora come oggi, l'avere qualcosa al sole garantiva già un minimo di tranquillità economica). Per di più un altro di essi assiste come testimone alla stipulazione di un contratto e, infine, l'ultimo, Teodoro, come abbiamo visto, è ascoltato in qualità di testimone in una rilevante questione legale. È appena il caso di sottolineare che queste due ultime funzioni erano affidate di solito ai *boni homines* del luogo o, quanto meno, a persone di un discreto livello sociale⁵⁷. Naturalmente si tratta solo di indicazioni generali che intendono aprire, e non chiudere, un problema, essendo, fra l'altro, ancora tutto da sviluppare lo studio dei ceti medi nella Puglia medievale. Tuttavia gli elementi in nostro possesso mi sembrano più che sufficienti per affermare che l'attività dei nostri *pelliparii*, come quella dei piccoli allevatori, di cui si è già parlato, si svolgesse completamente all'interno di rapporti di produzione di tipo feudale. Le caratteristiche di questi rapporti sono state di recente con efficacia sintetizzate da Emilio Sereni che ha definito modo di produzione feudale quello tipico delle formazioni sociali in cui « i diretti produttori sono, generalmente, in possesso dei loro decisivi mezzi di produzione (la terra, il bestiame, ed una sia pur minima attrezzatura agricola ed artigianale): sicché il loro sfruttamento risulterebbe impossibile là dove non intervenissero agenti di costrizione extraeconomica (quali appunto quelli politici, militari ed ideologici), che li inducessero a cedere una parte del loro prodotto, o del loro lavoro stesso, agli esponenti delle classi dominanti »⁵⁸. Ed in effetti lo sviluppo delle forze produttive risulta limitato, nel nostro caso, dai modestissimi livelli dell'aggregazione sociale e civile e dai relativi, anche se di segno opposto,

sono più alti nelle aree più popolate e più ricche (B. H. SLICHER VAN BATH, *Storia economica dell'Europa occidentale (580-1850)*, trad. it. di A. Caizzi, Torino 1972, p. 256).

⁵⁷ Francesco Carabellese a proposito dei cuoiai baresi parla espressamente di veri e propri processi di arricchimento verificatisi nella prima metà del XIII secolo (F. CARABELLESE, *Il Comune Pugliese durante la monarchia normanno-sveva*, Bari 1924, p. 132).

⁵⁸ E. SERENI, *Agricoltura e mondo rurale*, in « Storia d'Italia », I, Torino 1972, p. 166.

altissimi livelli di aggregazione politica e statale⁵⁹. In questo contesto è da ricercare la spiegazione del deciso intervento statale nella e sulla economia che si realizzava, innanzi tutto, con massicci prelievi fiscali. E probabilmente le maggiori capacità economiche dei trasformatori della materia prima rispetto ai produttori dipendevano soprattutto dalla maggiore durezza della pressione fiscale esercitata su questi ultimi⁶⁰. Fortemente correlata a questo dato strutturale credo che sia, sul piano sovrastrutturale, la discreta considerazione sociale di cui potevano godere i conciatori in genere e che sembra trasparire dalle nostre fonti⁶¹.

Terminato il lavoro dei *pelliparii* le pergamene passavano nelle mani dei notai, compiendo così l'ultima tappa del loro viaggio: purtroppo le fonti non ci informano sulle modalità con cui si svolgeva il loro trasferimento dalle botteghe dei *pergamenarii* alle *tabernae* notarili e non ci dicono nemmeno se erano ancora i contraenti a portare al rogatario il foglio di membrana necessario per la stesura del documento (come sicuramente avveniva nel X sec.)⁶² o se lo stesso notaio provvedeva ad approvvigionarsi di materiale scrittorio direttamente presso i fornitori. Per acquisire qualche elemento in pro-

⁵⁹ *Ivi*, pp. 186-189. Il Sereni, sinteticamente, individua le cause della limitata aggregazione della società dell'Italia meridionale nel periodo svevo nella scarsissima portata delle autonomie comunali, soffocate dalla monarchia e dai baroni, e nell'economia latifondistica che provocava la nascita di grossi centri facilmente controllabili da parte del sistema fiscale e lo sviluppo di un'industria ancora di tipo nettamente feudale, come si è accennato poco sopra.

⁶⁰ A proposito della costante usurpazione del reddito sociale dei produttori esercitata dalla monarchia e dalla feudalità sveva, cf. G. GALASSO, *Le forme del potere, classi e gerarchie sociali*, in «Storia d'Italia», I, cit., pp. 435-sg. e, dello stesso autore, *Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino 1965, p. 134.

⁶¹ Infatti Jacques Le Goff rileva come un po' in tutta l'Europa bassomedievale il tradizionale disprezzo per il lavoro manuale si andò attenuando via via che l'emergenza economica di nuovi ceti legati a nuove attività (artigiani, mercanti, tecnici) impose la consacrazione della loro considerazione sociale (J. LE GOFF, *Tempo della Chiesa e tempo del mercante, e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, trad. it. di M. Romano, Torino 1977, p. 167).

⁶² Per ulteriori informazioni in proposito, cf. L. SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde*, IV, *La formula « post traditam (chartam) » e la « traditio chartae ad proprium » del Chartularium langobardicum*, in « Archivio Storico Italiano », Serie VII, XIX (1933), pp. 52-66 (edito anche in L. SCHIAPARELLI, *Note di diplomazia 1896-1934*, raccolte a cura di Alessandro Pratesi, Torino 1972, pp. 266-280).

posito ho esaminato, a mo' di campione, le pergamene del periodo federiciano conservate nell'archivio della Cattedrale di Terlizzi e rogate in questa città. Esse testimoniano dell'attività di nove notai terlizzesi operanti nella prima metà del XIII sec. L'esame delle caratteristiche generali, della fattura e delle dimensioni delle loro pergamene, pur non recando a mio avviso prove concrete per determinare i canali attraverso cui le pergamene pervenivano ai notai, consente tuttavia alcune osservazioni riguardo a questo specifico settore commerciale. Innanzi tutto è rimarchevole che fino al 1230 circa tutte le pergamene terlizzesi sono piuttosto piccole: infatti la più grande — la pergamena M 12, recante uno strumento del notaio Pasquale del maggio 1203⁶³ — misura appena ventidue cm. in larghezza e trentuno in lunghezza. Dopo il 1230, invece, nel complesso esse tendono a divenire sensibilmente più grandi, anche se non scompaiono del tutto le pergamene di dimensioni limitate, e di pari passo la scrittura tende ad essere tracciata con minore parsimonia, aumentando generalmente la distanza tra le parole e tra le righe. Evidentemente dopo il 1230 nella zona la disponibilità di materia prima dev'essere in qualche misura aumentata. Dopo il 1230, inoltre, cominciano ad apparire alcune pergamene molto strette e lunghe⁶⁴ utilizzate sempre per riportare su un unico foglio la concessione del meffio e del *morgengabe* e soltanto per questo particolare tipo di documento duplice. Questo però è l'unico caso in cui la natura del documento determina in maniera decisiva la scelta della pergamena dal momento che, sia in precedenza sia in seguito, emerge la mancanza di ogni rapporto tra la lunghezza dello scritto

⁶³ La pergamena in questione è edita in G. MUSCA, *Una famiglia di « boni homines » nella Terlizzi normanna e sveva*, in « Archivio Storico Pugliese », XXI (1968), p. 60; un suo ampio e dettagliato regesto è pubblicato in F. MAGISTRALE, *Aggiunte al « Codice Diplomatico Barese ». Documenti di Terlizzi dei secc. XII e XIII*, in « Archivio Storico Pugliese », XXVI (1973), Fasc. I-II, n. 8, p. 83. Cito le pergamene della Cattedrale di Terlizzi in base alla catalogazione archivistica che esse attualmente hanno.

⁶⁴ Si tratta delle pergamene Q 3, R 2, R 9: i documenti relativi alla concessione del meffio in esse contenuti e datati rispettivamente 1236 luglio 31, 1242 dicembre 7, 1248 novembre 29 sono editi in CDB, III, cit. n. CCXXXII, p. 251; n. CCXLV, p. 267; n. CCLII, p. 275; le corrispondenti concessioni di *morgengabe*, datate rispettivamente 1237 gennaio 18, 1242 dicembre 7, 1250 luglio 10, sono editate in F. MAGISTRALE, *Aggiunte*, cit., n. 17, p. 99; n. 20, p. 104; n. 21, p. 105.

e le dimensioni della pergamena. Anzi sembra che i notai, in genere, stilassero i loro atti servendosi del materiale scrittorio che al momento avevano sotto mano (o che loro recavano i contraenti!) lasciando a volte gran parte della pergamena inutilizzata, a volte riducendo, nei limiti del possibile, le proporzioni delle loro forme grafiche per adattarsi alla limitata disponibilità di spazio. Riguardo alla fattura bisogna dire che non è certo agevole individuare semplicemente ad occhio e con l'aiuto del tatto delle differenze tali da poter risalire ai diversi *pelliparii*. In sostanza, però, ho potuto rilevare in tutto il materiale esaminato una complessiva omogeneità riscontrabile sia nel colore delle pergamene, sia nella loro consistenza, sia nel modo in cui sono state tagliate. Senza voler entrare nel merito di un'indagine che richiederebbe, tra l'altro, un esame molto più specialistico delle pergamene compiuto con l'ausilio di complesse attrezzature scientifiche e di raffinate tecniche di ricerca, peraltro non ancora compiutamente definite, ritengo di poter pensare che nella zona non abbiano operato molti fornitori (d'altra parte non credo che la richiesta del mercato locale fosse tale da esigere la contemporanea attività di numerosi *pergamenarii*) e che essi abbiano lavorato sulla base di una formazione tecnica piuttosto uniforme che, molto probabilmente, affondava le sue radici in un collaudato patrimonio metodologico e tecnico, comune un po' a tutto l'artigianato medievale e molto spesso trasmesso di padre in figlio.

Se mancano notizie sul passaggio delle pergamene dai *pelliparii* ai notai, non ne mancano certo sull'attività di questi ultimi. I notai, appunto, costituiscono la terza categoria di lavoratori di cui dobbiamo occuparci. Non è certo questa la sede per affrontare tutta la problematica storico-giuridica legata al notariato pugliese bassomedievale: ⁶⁵ da parte mia cercherò solo di recare qualche dato utile per precisare la posizione di questi funzionari nella gerarchia economica e sociale della Puglia federiciana. In generale occorre dire che il loro ruolo era di determinante importanza nella struttura ammi-

⁶⁵ È bene ricordare che proprio all'inizio del XIII sec. l'evoluzione del notariato italiano entra in una sua fase di decisiva importanza in cui al crescere del numero dei notai si unisce il raggiungimento da parte loro di un notevole livello di professionalità, caratterizzato da un generale fiorire di scuole e organizzazioni notarili (in proposito, cf. O. REDLICH, *Die Privaturkunden des Mittelalters*, München 1967, rist. anast. da München und Berlin 1911, pp. 222-224).

nistrativa dello Stato svevo che, naturalmente, doveva poggiarsi innanzi tutto su una burocrazia assai efficiente, in grado di assicurare quel capillare controllo statale sull'economia, cui si è già accennato⁶⁶. Infatti assai numerose e accurate sono le disposizioni dell'imperatore sull'*ars notariae*, da lui posta alle sue dirette dipendenze⁶⁷. In particolare fu sancita la necessità che giudici e notai provenissero da famiglie di elevata condizione sociale⁶⁸ e che, pena la revoca del loro incarico, non conducessero *vilem et sordidam vitam*⁶⁹ e si attenessero scrupolosamente ai loro doveri⁷⁰. Per i giudici e i funzionari regi colpevoli di peculato era prevista la pena capitale⁷¹; la medesima pena era riservata ai rogatari di documenti il cui contenuto fosse risultato inficiato da elementi di *falsitas vel corruptela*⁷². Furono stabiliti, inoltre, il numero di giudici, notai, *camerarii* e baiuli in rapporto al numero degli abitanti dei vari centri⁷³ e una serie di norme tecniche concernenti le modalità a cui doveva conformarsi la loro attività⁷⁴ e le incompatibilità tra i vari uffici⁷⁵. Tanta dovizia legislativa si

⁶⁶ Cf. pp. 116-sg. e nota n. 15. A proposito dell'intervento statale sull'economia e sulla correlata efficienza della burocrazia federiciana, cf. anche E. KANTOROWICZ, *op. cit.*, pp. 117-119 e W. COHN, *L'età degli Hohenstaufen in Sicilia*, trad. it. di G. Libertini, Catania 1932, pp. 141-sg., 179, 235.

⁶⁷ E. WINKELMANN, *op. cit.*, pp. 360-362; *Constitutiones*, I, 79, *De ordinatione iudicum et notariorum publicorum et numero eorum*, *Die Konst.*, p. 122.

⁶⁸ *Constitutiones*, I, 51, *De iustitiariis, assessoribus et actorum notariis ordinandis et de officio iustitiariatus*, *Die Konst.*, pp. 76-78; III, 60, *De honore militari iudicis et notarii*, *ivi*, pp. 163-sg.

⁶⁹ *Constitutiones*, III, 90, *De aleatorum et datiatorum infamia*, *Die Konst.*, p. 346.

⁷⁰ HB, V, 2, p. 975.

⁷¹ *Constitutiones*, I, 36, *De officialibus, qui de bonis rei publicae subtraxerunt vel negligentia minui vel perire permiserunt*, *Die Konst.*, p. 50.

⁷² *Constitutiones*, I, 95, (III pars), *De numero officialorum, et infra quod tempus eorum administratio duret*, *Die Konst.*, p. 152.

⁷³ *Constitutiones*, I, 79, *cit.*, I, 62 (II pars), *De praestando sacramento baiulis et camerariis*, *Die Konst.*, pp. 96-98.

⁷⁴ Cf., fra l'altro, *Constitutiones*, I, 40, *De tempore infra quod ferantur sententiae*, *Die Konst.*, pp. 58-60; I, 51, *cit.*: I, 82, *De fide instrumentorum*, *ivi*, p. 126; I, 90, *De rebus prohibitis, a quibus universi officiales se debeant abstinere*, *ivi*, p. 138; e ancora, HB, V, 2, p. 975; VI, 1, *Parisiis* 1860, pp. 156-161, 432.

⁷⁵ *Constitutiones*, I, 61, *Ut clerici vel iudices non sint baiuli, et de poena facientium contra*, *Die Konst.*, p. 138.

spiega, appunto, con l'importanza del ruolo di interpreti locali del centralismo svevo che giudici, notai, *camerarii*, giustizieri dovevano svolgere: la stessa istituzione, nel 1224, dell'Università di Napoli aveva esplicitamente lo scopo di fornire adeguati strumenti teorici e pratici ad una burocrazia efficiente e fedele, impermeabile allo spirito comunale e, all'occorrenza, capace di fronteggiare vescovi e conti ⁷⁶.

Ed in effetti si formò un vero e proprio ceto di funzionari dalle attribuzioni molto ampie, sempre pronti a fare carriera anche nell'amministrazione statale e portati dalla natura stessa del loro lavoro ad una pratica continua della scrittura. Furono queste le condizioni che portarono, in seguito ad un processo convenientemente illustrato da Alessandro Pratesi nelle seconde giornate federiciane, alla definitiva elaborazione delle forme grafiche della minuscola notarile pugliese, già entrata nell'uso documentario fin dagli ultimi anni del XII secolo ⁷⁷.

L'importanza dei rapporti scritti è ribadita a sufficienza, oltre che dalla costituzione che impone ai giudici di emettere sempre sentenze scritte ⁷⁸, da una serie di lettere di Federico II a diversi suoi funzionari sollecitati a tenere in ordine i loro registri cartacei, in duplice copia, e a trascriverne gli atti giuridici su pergamena ⁷⁹, analogamente a quanto avveniva per i registri notarili delle imbreviature ⁸⁰. Le tariffe di giudici e notai sono fissate unitamente con le

⁷⁶ Sull'argomento, cf. E. KANTOROWICZ, *op. cit.*, pp. 117-119; G. M. MONTI, *Per la storia dell'Università di Napoli. Ricerche e documenti vari*, Napoli 1924, pp. 8-14, che mette bene in rilievo le ragioni politiche della fondazione dello studio napoletano; A. MARONGIU, *Politica e diritto nella legislazione di Federico II*, in « Archivio Storico Pugliese », XXVI (1973), fasc. I-II, pp. 22-sg. e il decreto di nomina di un docente che viene esplicitamente esortato ad educare i suoi allievi nell'Università *ad honorem et fidelitatem* nei confronti dell'imperatore (*Codice Diplomatico Brindisino*, cit., n. 54, a. 1239, p. 88).

⁷⁷ A. PRATESI, *La scrittura latina nell'Italia meridionale nell'età di Federico II*, in « Atti delle seconde giornate federiciane », cit., pp. 135-150.

⁷⁸ *Novae Constitutiones*, I, 77, *De sententiis in scriptis ferendis*, *Die Konst.*, p. 120.

⁷⁹ HB, V, 1, pp. 485-sg., 568-sg., 590.

⁸⁰ CDB, I, cit., n. 101, a. 1259, p. 160. Per una completa trattazione relativa ai problemi legati all'uso dei registri delle imbreviature in terra di Bari, cf. CDP, XXII, *Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi (1266-1381)*, a cura di F. MAGISTRALE, Bari 1976, pp. XCV-CV.

prestazioni a cui essi sono tenuti e con il loro orario di lavoro, che va dalla mattina alla sera di ogni giorno feriale con delle pause per i pasti e il riposo⁸¹; è previsto anche un congruo rimborso spese per eventuali trasferte⁸². Si tratta di somme senz'altro rispettabili: per la redazione di un atto il rogatario ha diritto a ricevere un tarì, se l'importo del contratto è inferiore ad una libbra di oro, un tarì e mezzo in caso diverso. Per i giudici e per i notai che operano direttamente al servizio dell'amministrazione statale, sono previsti compensi che si aggirano rispettivamente sulle sedici e sulle dieci onces di oro l'anno. Per l'alta dirigenza, cioè per i giustizieri, si arriva alle sessanta onces di oro (come già detto, un'oncia di oro equivaleva a trenta tarì⁸³). Per di più la loro opera era richiesta abbastanza spesso: si pensi, oltre all'attività, diciamo, di *routine*, cioè alla redazione di documenti dovuti alla normale dinamica economica, ai tanti casi di lavoro extra: redazione in doppia copia di documenti⁸⁴, transunti legali di strumenti anteriori⁸⁵, rinnovazione di documenti precedenti⁸⁶. A questo proposito è lecito pensare che i notai gradirono parecchio la disposizione federiciana che imponeva di rifare *ex novo* tutti gli atti intitolati ai sovrani invasori o, comunque, ritenuti nemici del regno⁸⁷: e la sua attuazione non fu certo sporadica⁸⁸.

I notai pugliesi non potevano non giovare di questa favorevole situazione generale: essi costituivano una categoria attestata su livelli professionali di tutto rispetto⁸⁹, particolarmente attiva e desiderosa

⁸¹ *Constitutiones*, I, 75, *De feriis et salario iud[icum] et not[ariorum] instrumenta scribentium et subscribentium et eorum forma servanda*, *Die Konst.*, pp. 116-118; *Novae Constitutiones*, II, 47, *De salario pro scripturis sententiarum*, *ivi*, p. 240.

⁸² HB, V, 1, pp. 452-sg.

⁸³ E. MARTINORI, *op. e loc. cit.*

⁸⁴ CDB, VII, cit., n. 259, a. 1246, p. 326.

⁸⁵ *Ivi*, n. 249, a. 1235, p. 313.

⁸⁶ *Ivi*, n. 246, a. 1234, p. 309; n. 264, a. 1249, p. 333.

⁸⁷ *Constitutiones*, II, 28, *De renovatione privilegiorum*, *Die Konst.*, pp. 212-214. A questo proposito, cf. anche G. M. MONTI, *Lo Stato*, cit., p. 110.

⁸⁸ Fra i numerosi casi di questo genere cito i documenti editi in CDB, III, cit., n. CLXIII, a. 1232, p. 184; n. CCII, a. 1232, p. 221; n. CCXXVIII, a. 1232, p. 247; e CDB, VIII, cit., n. 242, a. 1232, p. 304; n. 243, a. 1232, p. 306.

⁸⁹ La loro capacità professionale è dimostrata, fra l'altro, oltre che dalla generale sicurezza nell'applicazione delle leggi e nella redazione degli atti, anche da singole attestazioni di specifica perizia tecnica: ad esempio, un notaio barese è in grado di decifrare un documento scritto in lingua e caratteri ebraici (CDB,

di aggiornamento, dal momento che nel 1247 l'imperatore, decentrando la scuola giuridica di Barletta, che aveva competenza su tutta la Puglia, l'Abruzzo e la Terra di Lavoro, istituisce *scholas racionii* a Monopoli e a Melfi, con lo scopo di risolvere più prontamente tutti i problemi di ordine legale e tutte le incertezze di interpretazione giuridica, eventualmente sollevati dagli operatori pugliesi del settore: infatti la scuola di Monopoli doveva avere giurisdizione sulla terra di Bari e sul Salento, quella di Melfi sulla Capitanata e sulla Basilicata⁹⁰. Una categoria professionale dotata di notevole prestigio, come dimostrano, fra l'altro, i numerosi casi di figli di giudici e di notai citati nei documenti con il loro patronimico. Una categoria i cui membri, a volte, sono legati da comuni interessi economici⁹¹ e che, soprattutto, tende a riprodursi dal punto di vista professionale e, comunque, a garantire la sua posizione di preminenza con opportuni matrimoni, trasmettendo così agli eredi una inattaccabile condizione di agiatezza economica. Prendendo ad esempio il testamento del giudice Grifo, di Molfetta, a cui si è già accennato⁹², se ne può avere un'idea: egli lascia un numero assai considerevole di legati, consistenti in tutta una serie di vigneti, oliveti e terre incolte nelle campagne di Molfetta e Bitonto, quasi tutti dotati di impianti per la raccolta e l'utilizzazione delle acque piovane e di piccole costruzioni agricole; in tre case nella città di Molfetta, di cui una molto grande; in una collezione di testi giuridici; in altri beni mobili e in una somma in denaro che si aggira intorno alle dieci onces di oro. La varietà dei lasciti di Grifo, inoltre, attesta come questi scrittori di documenti non si limitassero ad accumulare capitali scrivendo documenti per conto terzi, ma, al contrario, intervenissero attivamente nella vita economica delle loro città mettendo a profitto i guadagni derivanti dall'espletamento delle loro funzioni: questo spiega come, sempre nelle carte molfettesi, il notaio Pasca compaia per la prima (ed unica) volta nel 1197 come rogatario di un atto

VI, cit., n. 78, a. 1205, p. 30); un altro, pure di Bari, sa riconoscere lo strumento scrittorio adoperato da altri, osservandone la scrittura (CDB, I, cit., n. 72, a. 1202, p. 138).

⁹⁰ E. WINKELMANN, *op. cit.*, n. 922, p. 700.

⁹¹ È questo il caso di due giudici di Troia che nel 1233 prendono insieme in fitto un appezzamento di terreno (CDP, XXI, cit., n. 148, p. 408).

⁹² Cf. p. 122.

di vendita⁹³ e, negli anni successivi, in due casi come venditore di terreni⁹⁴, in un caso come proprietario di uliveti⁹⁵, in un altro perché impegnato in una questione patrimoniale con la chiesa di Santa Margherita⁹⁶.

Dunque le capacità economiche dei notai pugliesi erano certamente assai notevoli e qui non è neanche il caso di ribadire che esse non erano per niente paragonabili a quelle dei conciatori e, ancor meno, a quelle dei pastori. D'altra parte è stato già sottolineato come l'attività di queste tre categorie di lavoratori si sviluppasse su piani economici e sociali del tutto diversi⁹⁷. Se mai può risultare più utile concludere osservando come questa profonda sperequazione tra le classi — oltre ad obbedire ad una tradizionale e resistentissima gerarchia tra lavoro intellettuale e lavoro manuale — almeno in base a ciò che emerge dal nostro settore sembra dipendere da cause più profonde e ben più specifiche, concernenti la stessa organizzazione dello Stato svevo. Uno stato la cui stratificazione sociale era del tutto funzionale agli indirizzi economici e politici di una monarchia fortemente accentratrice ed autocratica, fiscale soprattutto con i lavoratori immediatamente produttivi, interessatamente generosa con una efficiente e potente burocrazia che era, innanzi tutto, stabile ed organica garanzia di conservazione.

PASQUALE CORDASCO

⁹³ CDB, VII, cit., n. LXXVI, p. 101.

⁹⁴ *Ivi*, n. LXXXIV, a. 1214, p. 109; n. XCII, a. 1232, p. 119.

⁹⁵ *Ivi*, n. XCIII, a. 1233, p. 120.

⁹⁶ *Ivi*, n. LXXXVIII, a. 1221, p. 115.

⁹⁷ Cf. p. 113.